

OGGETTO **Approvazione della bozza di contratto di sponsorizzazione con la Società Esselunga S.p.A. per la manutenzione dell'aiuola centrale di Piazza IV Novembre e dell'area verde di Via Rialto, ai sensi dell'ex Art. 134 D. Lgs. 36/2023.**

Settore SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Il Documento Unico di Programmazione, nell'evidenziare come Cremona debba diventare città sostenibile, afferma quale obiettivo della propria azione il perseguimento di un "equilibrio tra cittadini ed ambiente che crei valore e benessere, con una migliore vivibilità e qualità dell'ambiente". In questo ambito vanno ricondotte anche le piccole azioni di riordino, custodia, cura degli spazi pubblici di iniziativa dei privati.
 2. Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1575 del 21 settembre 2023 con la quale veniva approvata la bozza di contratto di sponsorizzazione tra il Comune di Cremona e la Società Esselunga S.p.A. di Milano per la cura dell'aiuola centrale di Piazza IV Novembre e dell'area verde di Via Rialto, quale esito di precedenti contratti di sponsorizzazione.
 3. Considerato che detto precedente contratto è giunto al termine della propria validità temporale.
 4. Considerato che la società Esselunga S.p.A., mediante PEC del 9 febbraio 2026 (Prot. Gen. n. 12462), ha espresso disponibilità a continuare gli interventi di cura dell'aiuola centrale di Piazza IV Novembre e dell'area verde di Via Rialto, senza oneri da parte del Comune, in cambio di segnalazione di sponsorizzazione a mezzo cartelli pubblicitari nelle aree in parola a titolo gratuito.
 5. In data 24 febbraio 2026 - Prot. Gen. n. 18850 - la Società Esselunga S.p.A. ha prodotto la seguente documentazione: CCIAA della Società Esselunga, Individuazione della Ditta che eseguirà gli interventi e preventivo di spesa, DURC della Ditta individuata, tracciabilità Società Esselunga, Planimetrie di individuazione delle aree, bozza di contratto.
 6. In data 15 giugno 2026 - Prot. Gen. n. 53821 - la Società Esselunga ha inoltrato proposta di sponsorizzazione spontanea, di tipo tecnico, della durata di anni 3 (tre), e bozza di Contratto di sponsorizzazione, a firma del Legale Rappresentante.
 7. Il preventivo della spesa degli interventi, inoltrato da Esselunga S.p.A., quantifica l'importo dei lavori in € 4.035,20 per via Rialto, ed € 4.784,53 per Piazza IV Novembre, annuali. Gli interventi verranno eseguiti da Ditta incaricata da Esselunga S.p.A. a sue spese, Ditta Licini G. S.r.l., per un importo complessivo annuale pari ad € 8.819,73 (IVA esclusa). L'importo complessivo sui tre anni risulta quindi pari ad € 26.459,19 (IVA esclusa).
 8. Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 10 novembre 2020 con la quale veniva affidata alla Azienda in house, A.E.M. S.p.A. la gestione operativa del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale.
 9. Considerato che in data 17 giugno 2026 a mezzo PEC di cui al Prot. Gen. n. 54806 l'Azienda in

house A.E.M. S.p.A. ha comunicato di non ravvisare situazioni ostative relativamente alla stipula del suindicato contratto di Sponsorizzazione.

10. Visto l'art. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvo i divieti espressamente previsti.

11. Considerato l'art. 134 co.4 del D. Lgs. n. 36/2023 che prevede che i contratti di sponsorizzazione siano soggetti alla pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante di apposito avviso, solo nel caso in cui gli importi pattuiti siano superiori ad € 40.000,00.

MOTIVAZIONE

1. Considerato che, a parte quella proposta dalla società Esselunga S.p.A., non sono pervenute altre proposte di sponsorizzazione spontanea per la manutenzione delle aree.

2. Considerato che relativamente ai precedenti contratti di sponsorizzazione tra il Comune ed Esselunga, riguardanti il giardino di Piazza IV Novembre e l'area pubblica in Via Rialto, l'Amministrazione scrivente può esprimere un elevato grado di soddisfazione per il buon lavoro svolto dallo Sponsor Esselunga S.p.A.. Infatti si può affermare che l'operatore uscente abbia fornito un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione, con eccellente qualità tecnica, rispettando i tempi stabiliti, ed i compiti affidati senza avanzare riserve. Le prestazioni del precedente contratto sono state infatti eseguite a regola d'arte, nel rispetto dei tempi pattuiti, configurando quella "speciale" competenza e affidabilità, richieste per derogare alla rotazione.

3. Tutto ciò premesso e facendo riferimento ai principi di risultato, di fiducia, di buona fede e tutela dell'affidamento, art.1, art.2, art.5 del D. Lgs. n. 36/2023, considerato che:

- non sono pervenute altre proposte di sponsorizzazione per le opere in parola, configurando una concreta assenza di alternative,
- risulta difficile replicare il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale,

si è valutato, ai sensi dell'art. 49 co.4 del D.Lgs n. 36/20213, di poter concludere il contratto di sponsorizzazione con la Società Esselunga (operatore uscente), in quanto l'affidamento allo stesso soggetto garantisce la massima tempestività e il miglior perseguimento dell'interesse pubblico. La cura degli spazi pubblici è obiettivo importante dell'azione amministrativa.

4. Tali interventi migliorano l'aspetto e agevolano l'accessibilità degli spazi pubblici, arrecando beneficio per i fruitori, e favorendo un ritorno di immagine per l'Amministrazione stessa. La quantificazione economica degli interventi è ritenuta congrua rispetto al servizio di manutenzione da effettuarsi, e coerente con il principio di economicità, e nulla risulta a carico del Comune di Cremona.

5. Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno accogliere la proposta della Società Esselunga S.p.A. (Partita IVA 04916380159), con sede legale in Via Vittor Pisani n. 20 a Milano, per anni 3 (tre), con scadenza al decorrere dei trentasei mesi dalla data di stipula del contratto, alle condizioni dello schema di contratto e della relativa cartografia allegata al presente atto.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, in particolare nella sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 14, comma 12: per assenze fino a 30 giorni il dirigente sarà sostituito dal dirigente di area, se costituita, ovvero individuerà, con il parere favorevole del Direttore Generale e del dirigente di area in relazione alla esigenze di servizio, un dipendente titolare di posizione organizzativa o un dipendente di categoria D, comunque inquadrato nel Settore da lui diretto, che lo sostituirà per il periodo di assenza come quantificato.

- Decreto Prot. Gen. n. 40390 del 29 aprile 2026 con il quale al dott. Riccardo Zelioli viene conferito l'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Mobilità, Viabilità, Manomissioni ed occupazioni di suolo, Verde e Parchi urbani, fino al 30 aprile 2029.

- D. Lgs 36/2023 art.15 co.2 in merito alla nomina RUP: qualora non effettuata, l'incarico è svolto dal Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

- Dichiarazione insussistenza cause ostative, di cui al Prot. Gen. n. 51170 del 4 giugno 2026 a firma del funzionario di Elevata Qualificazione.

- Il DURC della Ditta Licini S.r.l. e di Esselunga S.p.A. risultano regolari.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Art. 43 della legge n. 449/1997.
- Art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000.
- Art. 8 e 134 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare lo schema di contratto di sponsorizzazione con la Società Esselunga S.p.A. (Partita IVA 04916380159), con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 20, ed il Comune di Cremona, per la manutenzione dell'aiuola centrale di Piazza IV Novembre e dell'area verde di Via Rialto per la durata di anni 3, figurante quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Approvare l'identificazione dell'area Piazza IV Novembre, e l'identificazione dell'area Via Rialto, figuranti quali allegati B) e C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Comune di Cremona.

EFFETTI

- Il presente contratto non prevede oneri a carico del Comune.
- I lavori dovranno svolgersi nel rispetto della normativa vigente, sia per quanto riguarda la qualità della prestazione resa, sia per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008).
- I lavori di cura delle aree verdi saranno svolti secondo le indicazioni degli uffici Comunali e di AEM Cremona S.p.A., preposti alla progettazione ed alla gestione del verde.
- Per tutto il periodo di validità del presente contratto il Comune concede allo Sponsor la possibilità di mettere in atto le controprestazioni richieste, consistenti in: pubblicizzazione dei propri loghi commerciali a mezzo di due cartelli, montati su transenne parapetonali, per ciascuna delle aree verdi, come da Proposta di sponsorizzazione spontanea presentata.

- Gli uffici provvederanno a pubblicare nel sito web istituzionale del Comune di Cremona le informazioni di cui all'art. 1, co. 32° della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.
- Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui al D. Lgs 36/2023.

ALLEGATI

- **A_Schema-Contr-Esselunga.pdf.p7m** (impronta:
998535CA4AAFCA2A21FFB0ECFABE1AB3620A0E3C64A6B932018C368049A25A83)
- **B_IdentificAreePzzaIV_Novembre.pdf.p7m** (impronta:
3C39BBA7E4312634CE9CA1A28C56A85BD13A8237FD25ADACBB560CE6F734C5C8)
- **C_IdentificAreeViaRialto.pdf.p7m** (impronta:
485894BC8464540E64231639A826800997010802E37508993C57E9A5EC60E083)